

Banca dell'Artigianato e dell'Industria



BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA
Società per Azioni
Sede Legale:
Via Dalmazia, 147 - 25125 Brescia

Registro delle Imprese di Brescia n. 03374340176
Albo delle Banche n. 5363 Cod. ABI 3078
Società del "Gruppo bancario Credito Valtellinese"
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Credito Valtellinese S.C.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03374340176

STATUTO

Edizione marzo 2010.

Depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge.

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1

1. E' costituita una Società sotto la seguente denominazione: "Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.a." e in forma abbreviata "BAI S.P.A."
2. La Società fa parte del gruppo creditizio Credito Valtellinese. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Banca capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato o informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2

1. La Società ha sede legale in Brescia. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l'ufficio del registro delle imprese.
2. Potranno essere istituite filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti in Italia ed all'estero.

Art. 3

1. La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata.

Art. 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni normative.

CAPITALE

Art. 5

1. Il capitale sociale è di euro 99.346.099,20 diviso in numero di 19.253.120 azioni del valore nominale di 5,16 euro cadauna.
 2. Esso può essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria.
 3. Le azioni sono nominative e indivisibili. Si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con delibera dell'assemblea straordinaria.
 4. Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione; la legittimazione all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e la circolazione delle stesse sono disciplinate dalla normativa speciale in materia.
-

Art. 6

1. L'azionista che ritardi il pagamento delle azioni sottoscritte sarà tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma dovuta in ragione del due per cento in più del tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia, ferma la facoltà di cui all'art. 2344 del codice civile.

Art. 7

1. Il diritto di recesso è esercitabile dai Soci solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Art. 8

1. Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.
2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Art. 9

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede legale od in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano.
2. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.
3. Per l'intervento in assemblea è peraltro necessario che venga fatta pervenire presso la Sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione la apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente.

Art. 10

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidente, da uno di essi in ordine di anzianità di nomina o, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'assemblea.

Art. 11

1. La convocazione dell'assemblea, la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni nonché il diritto di intervento e di rappresentanza in assemblea sono regolati dalle norme di legge.

Art. 12

1. Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e verranno raccolte nell'apposito libro.
2. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o

altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) Consiglieri a un massimo di 13 (tredici).
2. La determinazione del numero dei membri del Consiglio spetta all'assemblea, al momento della nomina.
3. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Gli Amministratori devono possedere e mantenere, a pena di decadenza dalla carica, i requisiti in ogni tempo previsti dalla vigente normativa.
5. Almeno due Amministratori devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.
6. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo da parte degli Amministratori in altre società.
7. Almeno due Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 14

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
 2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati; detti candidati devono essere qualificati come tali.
 3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina di Amministratori.
 4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente alla data in cui la lista viene presentata almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
 5. Unitamente a ciascuna lista (corredata dalle firme dei Soci presentatori) ed entro il termine di deposito della stessa devono essere depositati presso la sede sociale a pena di ineleggibilità:
 - le certificazioni rilasciate dai depositari delle azioni attestanti il possesso azionario dei Soci presentatori;
 - il curriculum professionale di ogni candidato;
-

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

6. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Ogni socio non può votare più di una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

7. Nell'avviso con il quale si convoca l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo, sono menzionate le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste.

8. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

9. All'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione tutti i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, con esclusione dell'ultimo nominativo elencato nella lista;

- risulta altresì eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che, fra le restanti liste, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

10. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

11. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa vengono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

12. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui al precedente comma cinque.

Art. 15

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:

a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, purché sia tuttora eleggibile e disposto ad accettare la carica, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

b) ove sia cessato un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori

indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

c) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano la presenza nel Consiglio di almeno due Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148 D. Lgs. n. 58/1998, ovvero ancora nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), così come provvede la successiva Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal precedente art. 14, ultimo comma.

2. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Art. 16

1. Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, nomina inoltre un Segretario che può anche non appartenere al Consiglio; in caso di assenza del Segretario o di altre specifiche esigenze, esso nomina un segretario facente funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.

Art. 17

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione sarà effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione sarà fatta con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno 24 ore prima della seduta.

3. Qualora durante la riunione del Consiglio di Amministrazione venga fissata la data del prossimo Consiglio questa dovrà essere comunicata nelle forme sopra previste solo agli assenti.

4. Le riunioni possono anche essere tenute in video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 18

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti non computandosi nel conto gli astenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

2. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da chi presiede e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, tranne quelli che per legge o per Statuto spettano all'Assemblea dei soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e l'assetto generale dell'organizzazione della Banca;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- la costituzione di comitati interni o di commissioni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri Dirigenti;
- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni.

3. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Art. 20

1. L'assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio.

2. Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità allo statuto.

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare propri poteri e attribuzioni a un Comitato Esecutivo o, in alternativa, a un Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio può inoltre conferire ad uno o più dei suoi membri poteri per il

compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi.

3. In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, agli altri Dirigenti, ai Funzionari, ai Quadri, agli Impiegati con grado ed ai Preposti alle filiali, succursali, agenzie, dipendenze ed uffici della Società o di Società appartenenti al gruppo Credito Valtellinese, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

4. Le decisioni assunte dai titolari di delega devono essere portate a conoscenza del Consiglio o del Comitato Esecutivo secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ove il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo siano impossibilitati a riunirsi, su proposta dell'Amministratore Delegato, quando nominato, o del Direttore Generale, può adottare ogni determinazione utile all'interesse della Banca, anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.

6. Il Comitato Esecutivo è nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne stabilisce le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

7. Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

8. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.

9. Il Comitato Esecutivo si raduna, di regola, almeno una volta al mese ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

10. Le adunanze del Comitato Esecutivo vengono convocate con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi nel conto gli astenuti.

11. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un dirigente della Società designato da chi presiede la riunione.

12. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da chi presiede e dal Segretario.

13. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

DIREZIONE

Art. 22

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Di norma essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali.

2. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di

un Direttore Generale.

3. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni e alle direttive degli organi amministrativi. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca.

4. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore Generale partecipa con funzione consultiva e propositiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

6. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale o di chi ne svolge le funzioni, le stesse sono attribuite ad altro componente della Direzione Generale o in subordine ad altro Dirigente designato dal Consiglio.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 23

1. Al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento a chi ne fa le veci a norma dell'art. 16 dello Statuto, e all'Amministratore Delegato, ove nominato, competono disgiuntamente la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera.

2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

4. Il Consiglio può altresì attribuire la rappresentanza e la firma sociale al Direttore Generale, a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti della Società o di Società del Gruppo Credito Valtellinese, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

5. Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

SINDACI

Art. 24

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio in carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta un apposito regolamento per disciplinare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte dei Sindaci.

4. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire – presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia – cariche in organi diversi da quelli di controllo.

5. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi

di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

6. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco effettivo viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo nonché di altri eventuali Comitati istituiti con delibera consiliare. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Art. 25

1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste, di almeno due candidati, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

3. Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Non saranno valide quelle liste per le quali sia stato essenziale, ai fini del raggiungimento del quorum di presentazione di cui al comma successivo, il concorso di un Socio che abbia concorso alla presentazione di altra lista.

4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli, o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

5. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale le certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni.

6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

7. Ogni Socio può votare una sola lista.

8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;

b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

9. Qualora venga presentata o riceva voti una sola lista, risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due.

10. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

11. Nel caso in cui non sia stata presentata o ammessa o votata alcuna lista, oppure non vi siano candidati in numero sufficiente, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'assemblea, fermo restando che i candidati dovranno presentare i requisiti prescritti dalla legge.

12. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla stessa lista del Sindaco sostituito.

13. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 codice civile è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, salvo l'osservanza, per la nomina del Sindaco effettivo e/o supplente, espressione della minoranza, eventualmente mancanti, dei principi sopra enunciati, volti a consentire la partecipazione all'interno del Collegio di un Sindaco effettivo e di un supplente espressione della minoranza stessa.

BILANCIO ED UTILI

Art. 26

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 27

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.

2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.

Art. 28

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio con la decorrenza fissata annualmente dall'assemblea.

Art. 29

1. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni sono devoluti alla Società ed imputati alla riserva straordinaria.

SCIoglimento

Art. 30

1. Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

RINVIO

Art. 31

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge.
